

## Chiarimenti interpretativi in tema di deducibilità dei contributi versati a beneficio dei familiari NON A CARICO

1) I contributi versati i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (è questo il caso di Sanifonds Trentino) sono deducibili dal reddito, sia se versati a beneficio di un familiare a carico che se versati a beneficio di un familiare non a carico. Cfr. Circolare A.E. 12.06.2002, n. 50/E; Risoluzione n. 65/E del 02/08/2016.

2) Ai fini, quindi, della deducibilità del contributo versato a Sanifonds Trentino è opportuno prestare attenzione esclusivamente alla nozione di “familiare” (indipendentemente dal fatto che sia a carico o meno) rilevante ai fini delle imposte sui redditi:

- Per familiari si intendono le persone di cui all'art. 12 del TUIR: il coniuge non legalmente separato, i figli e le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile (il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (compresi quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne.
- A seguito della legge n. 76 del 2016 *cd. Cirinnà* sulle unioni civili, il campo di applicazione si è ampliato nel modo seguente
  - FATTISPECIE A) È stato equiparato al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (L. n. 184 del 1983) – “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.” (art.1, comma 20). Conseguentemente, se la persona a beneficio della quale è stato versato il contributo a Sanifonds rientra in tale fattispecie, tale contributo è deducibile dal reddito imponibile.
  - FATTISPECIE B) Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la legge Cirinnà non ha disposto l’equiparazione al matrimonio. Conseguentemente, se la persona a beneficio della quale è stato versato il contributo a Sanifonds rientra in tale fattispecie, tale contributo NON È deducibile dal reddito imponibile.

Trento, 05.06.2019

Il Direttore Generale  
Dott. Alessio Scopa

